

Conclusi i lavori delle commissioni del ministero della giustizia sulle procedure alternative

Nuova disciplina per le Adr

Parti più presenti e mediazione obbligatoria ampliata

DI CLAUDIA MORELLI

Nuova disciplina per le Adr (Alternative dispute resolution), rafforzando la presenza delle parti in mediazione e ampliando i casi di obbligatorietà. E proposte normative e organizzative per garantire la sinteticità degli atti processuali. Al ministero della giustizia ieri si sono conclusi i lavori di due commissioni istituite dal ministro Andrea Orlando, nell'ambito di un disegno organico di razionalizzazione e semplificazione del sistema giudiziario utilizzando entrambe le leve, del processo e delle procedure alternative. E' vero che sugli esiti finali pendono la data del 4 dicembre e i risultati del referendum, ma il guardasigilli ha ribadito la sua intenzione di portare in fondo i progetti, situazione politica permettendo.

Sinteticità atti. Anche il processo è questione di stile. Orlando ha illustrato in una conferenza gli esiti del lavoro del gruppo al quale hanno par-

tecipato i rappresentanti di Conf Cassazione (firmatari di un primo protocollo pioniero sul tema), Csm e accademica. «Il tema della redazione degli atti processuali è un tema che riguarda i tempi del processo e l'efficace informatizzazione. La loro chiarezza è un valore di trasparenza della giurisdizione», ha specificato il guardasigilli. «Siamo al primo step, perché il lavoro di smontare prassi e culture consolidate è laborioso. Ho comunque intenzione di tradurre le proposte di natura organizzativa del gruppo di lavoro in decreto ministeriale. Per quelle normative occorrerà verificare il *com- testo post referendum*».

Antonio Murra, capo del Dipartimento affari di giustizia e coordinatore del gruppo di lavoro, ha illustrato le proposte formulate dal gruppo. Quelle di natura normativa riguardano l'enuciatazione nei codici di rito del principio generale di sinteticità: la previsione di norme puntuali che promuovano la



Andrea Orlando

chiarezza e l'organicità in ogni atto di parte o del giudice (per esempio il ricorso a memorie brevi quando possibile; mentre non ci sarà la indicazione di un numero massimo di pagine); norme che, richiedendo anche sinteticità nell'oralità, assegnino maggiori poteri al presidente del tribunale alla conduzione dell'udienza e con-

formino relazione introduttiva e discussione ai canoni della concentrazione e della specificità. Sotto il profilo organizzativo si lavorerà alla raccolta di

protocolli processuali che configurano prassi virtuose, in modo da realizzare una banca-dati delle buone prassi in tema di tecnica di redazione; un lavoro comune anche formativo tra avvocatura e magistratura. «Argomentazione e Insegnamento giuridico dovranno essere materia di studio e formazione; e la capacità sintetica anche criterio di valutazione del giudice», ha proposto Murra.

Riforma Adr. Anzitutto al franchising, al leasing non immobiliare e alla subfornitura della obbligatorietà della mediazione e conferma della competenza non esclusiva, delle camere di commercio. Presenza obbligatoria delle parti in mediazione e abrogazione della translatio iudicii (passaggio dal giudice all'arbitrato) in fase di appello. Il presidente della commissione ministeriale incaricata di proporre una razionalizzazione dei sistemi di Adr, Guido Alpa, anticipa ad *Italia Oggi* i risultati raggiunti

dalla commissione che a gennaio proporrà un pacchetto di interventi al ministro. «Oggi si è svolta una delle ultime riunioni e abbiamo tratto le fila. Abbiamo proposto una serie di interventi di manutenzione per eliminare discrasie e dubbi interpretativi che hanno riguardato in questi anni i diversi strumenti». Alpa sottolinea la necessità che si provveda ad una ampia ricognizione dei sistemi conciliativi gestiti dalle Autorità indipendenti. «Sarebbe opportuno uniformare il sistema». Oltre alle modifiche già indicate, altre riguardano il potenziamento della mediazione endo-processuale e l'arbitrato societario. «Abbiamo proposto di risolvere i conflitti giurisprudenziali sul rapporto tra clausola statutaria e nuova disciplina introdotta dalla legge 5/2003 nel senso della necessaria conformità della prima, alla seconda», spiega Alpa. E' stata razionalizzata e semplificata la materia della volontaria giurisdizione, trasferendo in capo al giudice tutelare tutte le competenze.